

Termine d'opposizione: 10 aprile 1963

## **LEGGE FEDERALE**

che modifica

**quella sull'organizzazione dell'amministrazione federale**  
(Dipartimento dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie)

(Del 14 dicembre 1962)

### **L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 1962,

*decreta:*

**A**

La legge federale del 26 marzo 1914<sup>1)</sup> sull'organizzazione dell'amministrazione federale è modificata come segue:

**Art. 28**

7. Il Dipartimento dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie.

**Art. 30**

Il numero V è abrogato.

**Art. 33**

#### **I. Amministrazione delle finanze**

9. La preparazione e l'esecuzione delle leggi sulle monete; la Zecca federale.

---

1) CS 1, 247 (A III E 1a).

## (Titolo dell'articolo 35)

**Dipartimento dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie****Art. 35**

Il Dipartimento dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie ha le seguenti attribuzioni:

**I. Segretariato generale**

1. I lavori di segreteria del Dipartimento; il coordinamento amministrativo tra le divisioni dello stesso; il servizio di stampa; l'istruzione dei ricorsi al Dipartimento e l'esame delle opposizioni alle espropriazioni.
2. Lo studio dei problemi d'economia generale, commerciale e finanziaria spettanti al Dipartimento nel campo dei trasporti in generale, e di altri problemi economici nelle materie di sua competenza secondo gli ordini del capo del Dipartimento.
3. Lo studio degli affari attenenti alle concessioni conformemente alla legislazione ferroviaria e alla privativa postale, riservata la competenza dell'Ufficio dei trasporti e dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi.
4. Lo studio delle questioni concernenti la radio e la televisione, riservata la competenza dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi.
5. Le inchieste sugli infortuni aeronautici.

**II. Ufficio dei trasporti**

1. La preparazione e l'esecuzione della legislazione su le ferrovie, le imprese di navigazione concessionarie, le filovie, le teleferiche e gli ascensori, soggetti alla legislazione federale.
2. La vigilanza amministrativa e tecnica sulle imprese concessionarie menzionate nel numero 1.
3. L'esame degli affari attenenti alle ferrovie federali e sottoposti all'alta vigilanza del Dipartimento.
4. Lo studio delle questioni concernenti il turismo, nell'ambito delle competenze del Dipartimento.
5. La preparazione dei trattati internazionali concernenti le ferrovie, i trasporti per battello soggetti a concessione e i trasporti stradali, nell'ambito delle competenze del Dipartimento e d'intesa con il Dipartimento politico; la vigilanza sulla loro esecuzione.

### III. Ufficio aeronautico

1. La preparazione e l'esecuzione della legislazione sulla navigazione aerea civile.
2. La vigilanza immediata sulla navigazione civile.
3. L'esame degli affari attenenti alla concessione delle imprese di trasporto aereo e degli aeroporti.
4. La direzione del servizio di sicurezza aerea.
5. La preparazione dei trattati internazionali concernenti la navigazione civile, d'intesa con il Dipartimento politico; la vigilanza sulla loro esecuzione.

### IV. Ufficio dell'economia delle acque

1. La preparazione e l'esecuzione della legislazione sull'economia idrica, in particolare su l'idrologia svizzera, la regolazione dei laghi, l'utilizzazione delle forze idriche, le idrovie interne e i rapporti di diritto pubblico concernenti la navigazione interna, eccettuati gli affari attenenti al trasporto delle persone soggetto a concessione.
2. Le proposte per il conferimento del diritto d'espropriazione nell'ambito summenzionato.
3. L'esame degli affari attenenti alle concessioni d'utilizzazione dei corsi d'acqua intercantionali e internazionali.
4. La preparazione dei trattati internazionali in questa materia, d'intesa con il Dipartimento politico; la vigilanza sulla loro esecuzione.

### V. Ufficio dell'economia energetica

1. L'esame dei problemi concernenti l'economia energetica svizzera e internazionale.
2. La preparazione e l'esecuzione della legislazione sul trasporto, sull'importazione ed esportazione dell'energia elettrica.
3. La preparazione e l'esecuzione della legislazione sugli impianti di trasporto in condotta.
4. La preparazione dei trattati internazionali in questa materia, d'intesa con il Dipartimento politico; la vigilanza sulla loro esecuzione.

### VI. Delegato ai problemi dell'energia nucleare

1. La preparazione e l'esecuzione della legislazione nell'ambito dell'energia nucleare.

2. L'esame delle questioni attenenti all'impiego dell'energia nucleare e il coordinamento degli sforzi adoperati in tale campo.
3. La preparazione dei trattati internazionali in questa materia, d'intesa con il Dipartimento politico; la vigilanza sulla loro esecuzione.

### VII. Ispettorato sugli impianti a corrente forte

La vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza per gli impianti a corrente forte, esclusi le ferrovie elettriche e gli ineroei di linee a corrente forte con le stesse e con gli impianti a corrente debole.

Il Consiglio federale può commettere la gestione dell'Ispettorato a un'organizzazione idonea, indipendente dall'amministrazione federale.

### VIII. Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi

1. L'attuazione del servizio postale, dei servizi telefonico e telegrafico e degli altri servizi di telecomunicazione, in conformità della legislazione particolare.
2. La preparazione e l'esecuzione di questa legislazione.
3. La costruzione, la modificazione e il mantenimento degli edifici postali, telefonici e telegrafici, riservata la competenza di altri Dipartimenti; la gestione e l'assicurazione di questi edifici; la fornitura e l'arredamento delle stanze di servizio.
4. La preparazione dei trattati internazionali concernenti le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con il Dipartimento politico; la vigilanza sulla loro esecuzione.

### IX. Ferrovie federali svizzere

La gestione e l'esercizio delle ferrovie appartenenti alla Confederazione o da essa prese in affitto, in conformità della legislazione particolare.

#### B

La presente legge abroga tutte le disposizioni contrarie, in particolare l'articolo 2, numero V, della legge federale del 28 giugno 1919<sup>1)</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno.

1) CS 1, 365.

## C

Il Consiglio federale determina il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 14 dicembre 1962.

Il Presidente: **F. Fauquex**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 14 dicembre 1962.

Il Presidente: **André Guinand**

Il Segretario: **Ch. Oser**

---

### Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le violazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 14 dicembre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

Data della pubblicazione: *10 gennaio 1963.*

Termine d'opposizione: *10 aprile 1963.*

Termine d'opposizione: 10 aprile 1963

# LEGGE FEDERALE

sul

## pagamento d'un'indennità ai beneficiari di rendite delle casse di assicurazione del personale della Confederazione

(Del 20 dicembre 1962)

### L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 85, numeri 1 e 3, della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 giugno 1962,

*decreta:*

#### Art. 1

<sup>1</sup> Ai beneficiari di rendite delle due casse d'assicurazione del personale federale, il cui diritto alla rendita è di data anteriore al 1<sup>o</sup> gennaio 1960, e ai loro superstiti è pagata assieme alla prestazione della cassa una indennità, semprechè il guadagno annuo assicurato conformemente all'articolo 56, capoverso 2 degli statuti della Cassa federale d'assicurazione oppure all'articolo 48, capoverso 2 degli statuti della cassa pensioni e di soccorso del personale delle ferrovie federali svizzere, non supera i 12 600 franchi.

<sup>2</sup> L'indennità è uguale alla differenza fra la rendita stabilita per la fine del 1961 conformemente agli statuti e quella che risulta dal guadagno assicurato di cui al capoverso 1, aumentato di 500 fr. L'aumento del guadagno assicurato non deve tuttavia superare la differenza fra l'importo stabilito per il 1961 e il guadagno aumentato di 1400 fr. e diminuito in seguito del 10 per cento.

<sup>3</sup> Nel computo dell'indennità di rincaro è tenuto conto di quella soppraccitata che è sottoposta alle disposizioni statutarie concernenti le prestazioni della cassa.

#### Art. 2

L'indennità di cui all'art. 1, epv. 1, è a carico della Confederazione e delle aziende con contabilità propria per i beneficiari di rendite della Cas-

sa federale d'assicurazione, e a carico delle ferrovie federali per quelli della loro cassa pensioni e di soccorso. Il Consiglio federale e le ferrovie federali disciplinano l'ammortamento delle spese.

### Art. 3

La presente legge entra in vigore a contare dal 1<sup>o</sup> gennaio 1962. Il Consiglio federale e le ferrovie federali sono incaricati dell'esecuzione. Essi disciplinano i diritti alle rendite per il periodo tra il 1<sup>o</sup> gennaio 1962 e la data dell'attuazione, conformemente alle condizioni esistenti in quest'ultimo momento.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1962.

Il Presidente: **André Guinand**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1962.

Il Presidente: **F. Fauquex**

Il Segretario: **F. Weber.**

---

### Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 dicembre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

Data della pubblicazione: *10 gennaio 1963.*

Termine d'opposizione: *10 aprile 1963.*

*Termine d'opposizione: 10 aprile 1963*

---

## **LEGGE FEDERALE**

che modifica

**quella sull'assicurazione contro le malattie e gl'infortuni**

(Del 20 dicembre 1962)

---

### **L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 1962,

*decreta:*

#### **I**

All'articolo 68, capoverso 3, della legge federale del 13 giugno 1911 <sup>1)</sup> sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, la parola «acute» è cancellata.

#### **II**

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1962.

Il Presidente: **F. Fauquex**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1962.

Il Presidente: **André Guinand**

Il Segretario: **Ch. Oser**

---

1) CS 8, 273 (A XV A 1).

## **Il Consiglio federale decreta:**

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 dicembre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

Data della pubblicazione: 10 gennaio 1963.

Termine d'opposizione: 10 aprile 1963.

Termine d'opposizione: 10 aprile 1963

## **LEGGE FEDERALE**

sulle

**indennità di rincarò ai beneficiari di pensioni dell'Istituto  
nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni e del servizio  
del lavoro, militare e civile**

(Del 20 dicembre 1962)

### **L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto l'articolo 34 *bis* della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 1962,

*decreta:*

#### **Art. 1**

L'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni (qui di seguito: istituto) versa le indennità di rincarò ai suoi beneficiari conformemente alla presente legge.

#### **Art. 2**

<sup>1</sup> L'istituto paga, a carico della Confederazione, delle indennità di rincarò ai beneficiari delle rendite previste dal decreto federale del 26 marzo 1947 <sup>1)</sup> che garantisce la rendita d'invalidità e la rendita per superstiti dell'assicurazione istituita per le persone assegnate al servizio del lavoro militare e civile.

<sup>2</sup> L'istituto fissa e paga le indennità di rincarò.

---

1) CS 8, 365.

## Art. 3

<sup>1</sup> Le indennità di rincarò previste negli articoli 1 e 2 ammontano:

| Per danni subiti<br>nell'anno | Indennità di rincarò in percento<br>della rendita annua |                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                               | Rendita per invalidi                                    | Rendite<br>per vedove e orfani |
| 1939                          |                                                         |                                |
| e prima                       | 90                                                      | 95                             |
| 1940                          | 75                                                      | 75                             |
| 1941                          | 60                                                      | 60                             |
| 1942                          | 45                                                      | 45                             |
| 1943                          | 35                                                      | 35                             |
| 1944                          | 25                                                      | 30                             |
| 1945                          | 25                                                      | 30                             |
| 1946                          | 25                                                      | 30                             |
| 1947                          | 20                                                      | 25                             |
| 1948                          | 10                                                      | 20                             |
| 1949                          | 10                                                      | 20                             |
| 1950                          | 10                                                      | 20                             |
| 1951                          | 5                                                       | 15                             |
| 1952                          | 5                                                       | 15                             |
| 1953                          | 5                                                       | 15                             |
| 1954                          | 5                                                       | 15                             |
| 1955                          | 5                                                       | 15                             |
| 1956                          | —                                                       | 10                             |
| 1957                          | —                                                       | 10                             |
| 1958                          | —                                                       | 5                              |
| 1959                          | —                                                       | 5                              |
| 1960                          | —                                                       | 5                              |
| 1961                          | —                                                       | 5                              |

<sup>2</sup> Le indennità di rincarò non sono pagate ai beneficiari di rendite per invalidi la cui incapacità lavorativa è inferiore a un terzo, nè ai beneficiari di pensioni di genitori e di fratelli e sorelle.

<sup>3</sup> Per i beneficiari la cui incapacità raggiunge o supera i due terzi, le indennità di rincarò sono determinate giusta le aliquote previste per le rendite di vedova o d'orfano.

## Art. 4

<sup>1</sup> Queste indennità compensano il rincarò rapportato all'indice svizzero dei prezzi al consumo di 195 punti.

<sup>2</sup> Ogni volta che il costo della vita varia del 5 per cento, l'istituto deve adeguare l'indennità di rincarò al nuovo indice per l'inizio dell'anno seguente.

## Art. 5

I tribunali d'assicurazione previsti negli articoli dal 120 al 122 della legge federale del 13 giugno 1911<sup>1)</sup> sull'assicurazione contro le malattie e

1) CS 8, 273 (A XV A 1).

gli infortuni sono competenti a giudicare le contestazioni concernenti il pagamento di indennità di rincarò.

#### Art. 6

La presente legge entra in vigore a contare dal 1° gennaio 1963 e sostituisce il decreto federale del 27 marzo 1953 <sup>1)</sup> concernente il pagamento di indennità di rincarò ai beneficiari di pensioni dell'istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni e del servizio del lavoro, militare o civile.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1962.

Il Presidente: **F. Fauquex**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1962.

Il Presidente: **André Guinand**

Il Segretario: **Ch. Oser**

---

### Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 dicembre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

Data della pubblicazione: *10 gennaio 1963.*

Termine d'opposizione: *10 aprile 1963.*

---

1) RU 1953, 581 (A XV A 3).

**Legge Federale che modifica quella sull'organizzazione dell'amministrazione federale  
(Dipartimento dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie) (Del 14 dicembre 1963)**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| In                  | Bundesblatt      |
| Dans                | Feuille fédérale |
| In                  | Foglio federale  |
| Jahr                | 1963             |
| Année               |                  |
| Anno                |                  |
| Band                | 1                |
| Volume              |                  |
| Volume              |                  |
| Heft                | 01               |
| Cahier              |                  |
| Numero              |                  |
| Geschäftsnummer     | ---              |
| Numéro d'objet      |                  |
| Numero dell'oggetto |                  |
| Datum               | 10.01.1963       |
| Date                |                  |
| Data                |                  |
| Seite               | 9-20             |
| Page                |                  |
| Pagina              |                  |
| Ref. No             | 10 154 677       |

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.  
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.  
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.